



**Proposta di realizzazione
di una rete di
Centraline Odorigene**



14 Gennaio 2017



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 2 di 11

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 EMISSIONI ODORIGENE – COMUNE DI PATRICA	3
2. FASE 1 – FASE ISTRUTTORIA E TECNICA	4
2.1 CONTESTO NORMATIVO.....	4
2.2 DELIBERA DI CONSIGLIO.....	5
2.3 STRUTTURE TECNICHE NECESSARIE	6
3. FASE 2: PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE	8
3.1 PROVVEDIMENTO/ORDINANZE DEL SINDACO.....	8
4. FASE 3: CONTROLLI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI	10
4.1 COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	10
4.2 COMPETENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.....	11
4.3 COMPETENZE DELL'ARPA LAZIO	11
4.4 ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	11



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 3 di 11

1. Introduzione

1.1 Emissioni odorigene – Comune di Patrica

La presente proposta delinea un' **ipotesi di intervento del Comune di Patrica sul fenomeno delle emissioni odorigene**, molto intense, che da anni si lamentano nella zona ASI sul territorio del Comune di Patrica ed a ridosso della stessa.

L'iniziativa consiste nell'avvio di un procedimento amministrativo, suddiviso in più fasi, che consenta:

FASE 1 – Fase istruttoria e tecnica: con una prima fase istruttoria e tecnica, di individuare o circoscrivere con precisione l'area dalla quale provengono le emissioni, individuare le cause ed i responsabili, accertare l'esistenza di rischi per la salute dei cittadini e pericolo di danno per l'ambiente;

ed all'esito dell'istruttoria:

FASE 2 – Provvedimenti di tutela della salute e dell'ambiente: di emettere i provvedimenti di tutela della salute e dell'ambiente di competenza del Sindaco, o di repressione della molestia (intesa ex Art.674 CP e 844 CC), fondati e motivati sulle risultanze della fase tecnica;

FASE 3 – Controlli e procedimenti sanzionatori: di attivare i controlli ed i procedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili delle emissioni da parte degli altri enti competenti.



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 4 di 11

2. FASE 1 – Fase istruttoria e tecnica

L'accertamento tecnico di cui alla prima fase è indispensabile per motivare e supportare i successivi provvedimenti del Sindaco come saranno indicati nel capitolo 3 (Fase 2).

Infatti, sia le ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli Art.50 e 54 del TU Enti Locali, sia i provvedimenti di cui all'art.217 Testo Unico Legge Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934 smi, vigente ed operante), abbisognano di un solido sostegno sotto il profilo dei riscontri fattuali e delle motivazioni, sotto pena di annullamento dei detti provvedimenti in sede giudiziaria.

Pertanto, con il fine di rendere efficaci e valide le ordinanze e/o provvedimenti del Sindaco, è indispensabile che venga svolta un'adeguata istruttoria tecnica dalla quale risulti:

- la delimitazione dell'area di provenienza delle emissioni, con il fine di individuare le attività produttive responsabili delle emissioni ed oggetto dei successivi provvedimenti/ordinanze;
- la conseguente indicazione delle attività e dei soggetti responsabili delle emissioni;
- la presenza di sostanze inquinanti nelle emissioni tali da costituire danno e pericolo per la salute e per l'ambiente.

2.1 Contesto normativo

In relazione a quest'ultimo punto, è necessario chiarire il contesto normativo per spiegare come sia indispensabile anche l'accertamento sugli inquinanti immessi nell'aria e non solo la presenza di emissioni odorigene in sé considerate.

Infatti, le emissioni odorigene non rientrano in modo chiaro ed omogeneo nella normativa italiana, mancando riferimenti normativi specifici.

Oltre all'art.674 del Codice Penale ed all'art.844, per effetto dei quali le emissioni odorigene possono rientrare nella fattispecie della molestia (sanzionata sia in sede penale che civile), la norma cardine è senz'altro costituita dall'Art.268 del Codice Ambiente Dlgs 152/2006 smi, laddove viene definito l'inquinamento atmosferico come “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente”.

E' opportuno precisare che il concetto di inquinamento atmosferico illecito è legato alla sua lesività effettiva (danno) o molto probabile (pericolo); pertanto l'odore può considerarsi fonte di inquinamento atmosferico non di per sé stesso in quanto sgradevole, ma perché i componenti



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 5 di 11

chimici dell'emissione gassosa di cui l'odore è sintomo rivelatore sono lesivi e/o pericolosi per la salute umana.

Recentemente, una sentenza del TAR del Veneto (Sez. III, n. 573, del 5 maggio 2014) ha ricompreso nell'inquinamento atmosferico le emissioni odorigene "poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell'ambiente»".

Pertanto, almeno fino a quando l'orientamento giurisprudenziale suddetto non si sia consolidato, è necessario distinguere fra l' **ipotesi di molestia** (comunque prevista e sanzionata dall'Art.674 CP e dall'Art.844 CC) da quella di **inquinamento** (Art.268 TU Ambiente) che si verifica laddove l'emissione odorigena sia causata da elementi e/o sostanze inquinanti e pericolose per la salute.

Ne conseguirà la scelta sul tipo di provvedimento da emettere e sulle sue motivazioni, laddove si tratti di repressione della molestia, oppure di tutela dall'inquinamento.

Infatti, accertata o meno la presenza di siffatti inquinanti in esito all'istruttoria tecnica, è possibile per il Sindaco emettere i provvedimenti cautelari innanzi citati che così risultano adeguatamente motivati e sostenuti da riscontri fattuali, sia nel caso si scelga di agire per reprimere la molestia (ove non sia riscontrata la presenza di sostanze inquinanti nell'aria), sia nel caso si licenzi un provvedimento/ordinanza di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente laddove la presenza di elementi inquinanti nelle emissioni rappresenti un grave pericolo di danno.

2.2 Delibera di Consiglio

Con una delibera di Consiglio, il Comune di Patrica può avviare l'accertamento tecnico stabilendo di svolgere un monitoraggio sulle emissioni odorigene da eseguire in una o più aree del Comune di Patrica, laddove il fenomeno si percepisce in maniera più intensa.

La delibera di Consiglio può essere così motivata:

- la necessità di accertare la presenza di rischi per la salute dei cittadini o di intollerabile molestia di cui alla fattispecie prevista dall'Art.674 C.P., onde provvedere alle conseguenti misure di prevenzione e repressione del fenomeno;
- per individuare la fonte delle emissioni onde provvedere all'emissione di successivi provvedimenti di tutela (ordinanze del sindaco) nei confronti dei responsabili, nonché avviare altri procedimenti sanzionatori presso gli enti competenti (Provincia, ARPA, ASL).



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 6 di 11

2.3 Strutture tecniche necessarie

Per svolgere il monitoraggio il Comune di Patrica, non avendo le strutture tecniche necessarie ha tre opportunità:

a) **richiedere formalmente la collaborazione della Provincia di Frosinone, dell'ARPA Lazio e della ASL di Frosinone**, istituendo se necessario un tavolo tecnico con tutti i rappresentanti di tali enti a norma dell'art.15 Legge 241/90;

b) **stipulare una convenzione o un protocollo d'intesa con l'ASPIIN** (*Azienda Speciale Promozione Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone*); infatti l'ASPIIN sta già svolgendo per il limitrofo Comune di Frosinone (e nell'area ASI) un simile monitoraggio della qualità dell'aria con una serie di innovative centraline mobili (progetto **Smart IDEA** di Fab Lab Frosinone, Officine Giardino) che rilevano in tempo reale la maggior parte degli elementi inquinanti presenti nell'atmosfera di una determinata zona; l'elaborazione delle misurazioni consente di circoscrivere con precisione e delimitare un'area ristretta dalla quale provengono le emissioni, nonché la tipologia delle stesse in modo tale da individuare o circoscrivere fortemente l'origine delle emissioni. Il progetto, inoltre, è direttamente finanziato dalla Camera di Commercio di Frosinone.

c) **protocollo di collaborazione scuola / lavoro**, alcune scuole superiori si sono già rese disponibili per la realizzazione del dispositivo mobile (centraline mobili odorigene) sfruttando dei controllori standard presenti in commercio e sensori odorigeni già utilizzati in altri comuni e il cui uso è ampiamente descritto in letteratura. Questa terza soluzione, oltre a permettere il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, avrebbe anche un fine sociale in quanto si darebbe una opportunità reale ad una scuola e a degli studenti di scuola superiore di studiare, progettare e realizzare un dispositivo reale e di grande importanza per la tutela dell'ambiente. Anche per gli studenti, questa potrebbe essere una buona opportunità di formazione e lavorativa. Inoltre, in caso di collaborazione con una scuola, potrebbero essere utilizzati anche dei fondi europei.

Il costo della fase tecnica di realizzazione della rete di monitoraggio è variabile in funzione del numero delle centraline mobili utilizzate (sono necessarie almeno tre centraline mobili) e di come si intende realizzare di rete (collaborazione con Provincia/Arpa/Asl, protocollo di intesa con ASPIIN di Frosinone, protocollo di collaborazione scuola/lavoro).



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 7 di 11

In tutti i casi, il corpo dei VVUU di Patrica deve assicurare la presenza di pubblici ufficiali nello svolgimento delle operazioni di monitoraggio, inclusi sopralluoghi ed ispezioni.

Il Comune di Patrica, avrebbe comunque piena autonomia di scegliere un'altra strada diversa dalle tre su indicate per la realizzazione tecnica della rete di monitoraggio, purché condivida la strategia di realizzare una rete di monitoraggio ambientale per le emissioni odorigene.

Qualora invece, non ci fosse la volontà da parte del Comune di Patrica di realizzare la rete di monitoraggio ambientale per le emissioni odorigene in oggetto, l'opera potrebbe comunque essere realizzata ma per volontà popolare, sfruttando la collaborazione e le offerte di cittadini, associazioni, comitati e imprese e avvalendosi della collaborazione con enti e/o professionisti.

La rete di monitoraggio ambientale per le emissioni odorigene, può integrarsi facilmente anche con il **monitoraggio delle polveri sottili** (PM10, PM2.5 e PM1) in quanto l'architettura hardware/software del singolo dispositivo non cambierebbe così come la comunicazione tra dispositivo e server remoto per la storicizzazione dei dati acquisiti, andrebbero solo aggiunti altri sensori/moduli specifici all'interno del dispositivo mobile per la rilevazione delle polveri sottili. Quindi la medesima rete di monitoraggio ambientale potrebbe avere duplice funzione: **controllo delle emissioni odorigene e controllo delle polveri sottili**.

Vista la drammatica situazione per la qualità dell'aria anche nel nostro territorio di Patrica, come ribadito recentemente dall'ARPA Lazio, tecnicamente il Comune di Patrica potrebbe optare anche per la realizzazione di una estesa rete di monitoraggio che copra anche altre aree critiche del nostro territorio ma in maniera modulare e graduale nel tempo in funzione del proprio budget disponibile.



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 8 di 11

3. FASE 2: Provvedimenti di tutela della salute e dell'ambiente

Nella seconda fase del procedimento, dopo l'esito del monitoraggio e valutati i risultati dello stesso, allorché siano stati individuati l'origine delle emissioni, le cause e le attività responsabili, il Comune può scegliere se:

- agire direttamente con i provvedimenti/ordinanze del sindaco che si indicheranno di seguito;
- richiedere formalmente l'attivazione di procedimenti e provvedimenti sanzionatori agli enti competenti (Provincia, ARPA e ASL), come illustrato nella successiva Fase 3.

3.1 Provvedimento/ordinanze del sindaco

Nel primo caso, i provvedimenti/ordinanze che il Sindaco può emettere sono:

a) il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, (Regio Decreto 1265/1934 s.m.i, vigente ed operante), ovvero l'Art.217 che recita: *“Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”*.

Tale normativa consente al Sindaco di agire con ordinanza per porre rimedio alle emissioni odorigene, fino al sequestro dello stabilimento e/o divieto di proseguire l'attività produttiva responsabile dell'emissione. L'ordinanza deve, però, essere solidamente motivata con un adeguato sostegno tecnico-istruttorio che comprovi l'origine, la causa ed i responsabili delle emissioni, nonché la loro gravità.

Pertanto, laddove l'esito della prima fase tecnica sia positivo e solido, il Sindaco può utilizzare la normativa suddetta.

b) l'art.50, comma 5, del TU Enti Locali Dlgs 267/2000 che così recita: *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*; nonché l'Art. 54, comma 4, del TU Enti Locali Dlgs 267/2000 che così recita: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”*



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 9 di 11

In entrambi i casi le ordinanze debbono –ugualmente- essere congruamente motivate e sostenute da un'istruttoria tecnica sulle origini, cause e responsabili delle emissioni, sulla loro pericolosità, sulla gravità, ecc. Vale pertanto quanto già spiegato nel precedente paragrafo b).

c) l'Art.9 delle NTA del Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria, individua alcuni poteri e competenze dei sindaci; ciò che interessa, ai fini della fattispecie che ci occupa, è quanto previsto dall'Art.7 comma 2, ma riguarda, però, solo i controlli che il Comune può svolgere nei confronti degli stabilimenti ed attività non sottoposte ad autorizzazione prevista dal TU Ambiente.

Pertanto, laddove risultasse dall'esito del monitoraggio di cui alla prima fase, che l'attività responsabile delle emissioni non è sottoposta al regime autorizzativo previsto dal Dlgs 152/2006, il Sindaco potrebbe intervenire con ordinanza, ugualmente motivata dalla necessità di tutela della salute e dell'ambiente.

E' inoltre opportuno segnalare che l'art.3 comma 4, e l'allegato 1 delle NTA del Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria, inseriscono il Comune di Patrica nella zona C "*dove sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 351/99*", provvedimenti che, quindi, possono essere emessi anche dal Sindaco.



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 10 di 11

4. FASE 3: Controlli e procedimenti sanzionatori

In alternativa all'iniziativa diretta del Sindaco di cui al cap.3 (Fase 2), o unitamente a questa, il Comune di Patrica può attivare formalmente, con istanza motivata (deliberata ed approvata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale) e sostenuta dall'accertamento tecnico della prima fase, i procedimenti di controllo e sanzione di competenza della Provincia di Frosinone, dell'ARPA Lazio e della ASL di Frosinone.

Vale sottolineare che le richieste di intervento a detti enti sono, appunto, formali ed avviano dei procedimenti amministrativi ex Legge 241/90 che il Comune di Patrica può seguire, sollecitare, indirizzare a norma delle vigenti disposizioni sull'attività della p.a.

4.1 Competenze della Provincia di Frosinone

Quanto alle competenze della Provincia di Frosinone, l'art.9, comma n.2 delle NTA del Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'Aria, dispone che: *“La Provincia di Frosinone, in considerazione della situazione di criticità ambientale registrata dalla rete di rilevamento di inquinamento atmosferico, **deve**, anche con il supporto di ARPA LAZIO, effettuare controlli delle emissioni su tutti gli impianti industriali insistenti sul proprio territorio ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal d. lgs. 152/06. Dovrà verificare, inoltre, **anche con il supporto di ARPA LAZIO**, sulla base della procedura tecnica n 2 dell'allegato 2, il contributo alle immissioni delle sorgenti industriali presenti sul territorio. Qualora vengano individuate strutture industriali che contribuiscono a situazioni di rischio di superamenti dei limiti di qualità dell'aria, la Provincia ne darà immediata comunicazione al gestore dell'impianto industriale, fissando un termine per la presentazione di contro deduzioni o di un adeguato piano di riduzione a conformità delle emissioni. Scaduto il termine la Provincia diffida il gestore dell'impianto a presentare il piano di adeguamento e sospende l'autorizzazione, anche se Autorizzazione Integrata Ambientale, fissando un nuovo termine, decorso il quale l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene revocata”*.



Proposta di realizzazione di una rete di centraline odorigene

Pag. 11 di 11

4.2 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali

Sulle competenze delle Aziende Sanitarie Locali ASL va rammentato che i Dipartimenti di Prevenzione hanno fra i loro compiti specifici quello di “*tutela della collettività dei rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali*”. In particolare, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) è l'organizzazione, facente capo al Dipartimento di Prevenzione, chiamata a tutelare la salute dei cittadini e della comunità negli ambienti di vita.

E vanno considerate anche le competenze dello SPRESAL Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, che svolge attività finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro; vale notare, infatti, che la tutela e prevenzione della salute dall'inquinamento è estesa a tutti i lavoratori o prestatori d'opera che svolgono la loro attività nelle aree colpite dal fenomeno, e quindi non solo i cittadini e/o residenti che dimorano abitualmente nei luoghi interessati dall'inquinamento.

4.3 Competenze dell'ARPA Lazio

Le competenze dell'ARPA Lazio riguardano l'attività di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti da impianti industriali, e nello specifico per effetto del già citato Art.10 del Piano di Risanamento Qualità Aria della Regione Lazio, l'ARPA attua la “*verifica del contributo alle immissioni in atmosfera delle sorgenti industriali su richiesta della Provincia secondo le procedure del Piano di risanamento della qualità dell'aria*”.

4.4 Esposto alla Procura della Repubblica

Infine, il Comune può presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica ex art.674 CP, avviando così, oltre ai rilievi amministrativi, anche l'azione in sede penale.